

*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
Circoscrizione dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese - Ente pubblico non economico*

Programma per la Formazione dei Tirocinanti

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*

Erica Terranova *Dottore Commercialista*

La **Determinazione**
del **Reddito**
da **Lavoro Autonomo**

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*

Erica Terranova *Dottore Commercialista*

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART.53 E 54)

CONTABILITA' DEI PROFESSIONISTI: tipi di contabilità

- Semplificata
- Ordinaria
- Super semplificata (cenni in quanto in vigore fino al 31/12/2007)
- Regime contribuenti minimi

COMPENSI PROFESSIONALE: RIEPILOGO DEL QUADRO E

- Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica
- Altri proventi lordi
- Plusvalenze patrimoniali

SPESE PROFESSIONALI: RIEPILOGO DEL QUADRO E

- Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 516,46
- Canoni di locazione finanziaria
- Spese relative agli immobili
- Spese Per Prestazioni di lavoro dipendente e assimilato
- Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica
- Interessi passivi
- Consumi
- Spese per alberghi, ristoranti, bar
- Spese di rappresentanza
- Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale
- Minusvalenze patrimoniali
- Altre spese documentate

PROGRAMMA

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Quali sono ?

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART.53 E 54)

- I redditi di lavoro autonomo, sono disciplinati dal Capo V, Artt. 53 e 54, **D.P.R. 22 Dicembre 1986 n.987**, e sono quelli derivanti dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività lavorative diverse da quelle di **impresa o di lavoro dipendente**.

Relatori

Filippo Rizzo Ragioniere Commercialista

Erica Terranova Dottore Commercialista

Come si suddividono?

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART.53 E 54)

- Il **D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917**, individua le seguenti tipologie di redditi di lavoro autonomo:
- attività artistiche e professionali ;
- i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali (Art. 53, c. 2, lettera b);
- le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (Art. 53, c. 2, lettera c);
- le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata (Art. 53, c. 2, lettera d);
- le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia (Art. 53, c. 2, lettera e);
- i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali (Art. 53, c. 2, lettera f);

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*

Erica Terranova *Dottore Commercialista*

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART.53 E 54)

- Tuttavia vi sono altri redditi che pur non essendo tipicamente di lavoro autonomo sono ad essi assimilati :
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nell'ambito dei redditi professionali quando le stesse sono svolte nell'ambito dell'esercizio tipico di una professione, e quando le collaborazioni pur non essendo tipiche vengono svolte abitualmente ed in forma professionale , assimilabili ai redditi derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale (Art. 67, c. 1, lettera I).

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Criteri di Individuazione

- I requisiti principali richiesti, perché si possa parlare di esercizio di arti e professioni, sono:
 - **Abitualità**
 - **Continuità**

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Abitualità

- requisito richiesto è quello della **abitudine**, ossia della reiterazione nel tempo, in difetto del quale il reddito in esame costituirà un “reddito diverso”.
- Infatti l’art 67, comma 1, lett. I, TUIR, traccia la distinzione tra il reddito di lavoro autonomo e il reddito diverso, proprio sulla base dell’elemento dell’abitudine affermando che: *“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”*.
- **Il requisito dell’abitudine**, inoltre, assume importanza rilevante anche in fini dell’applicazione degli adempimenti previsti dal D.P.R. 633/72 e succ. mod. in relazione all’applicazione dell’I.V.A. sulle operazioni effettuate.
- Riepilogando, l’abitudine è anche condizione necessaria per la qualificazione del requisito soggettivo di cui all’art. 5 del D.P.R. 633/72, per cui vi è coincidenza tra la definizione di attività di lavoro autonomo ai II.DD. e I.V.A.
- Conseguentemente il lavoro autonomo occasionale non configurerà il presupposto impositivo ai fini della IVA di cui all’art.5 sopracitato.

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Continuità

L'altro requisito richiesto è inoltre, quello della **continuità**, che non va intesa nel senso che la professione debba svolgersi senza interruzioni, poiché si può avere continuità anche quando l'attività è svolta per periodi limitati di tempo, purché l'esercizio della stessa sia destinato a ripetersi.

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Tipi di Contabilità

- Semplificata
- Ordinaria
- Semplificata (nuove attività produttive)
- Regime contribuenti minimi

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*

Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Contabilità Semplificata

Premessa :

- Per tutti i professionisti il regime naturale è quello semplificato a prescindere dal volume d'affari conseguito (per coloro i quali superano un volume di affari di € 30.000,00).
- Con il presente regime i libri da tenere sono :
 - - Registro Iva acquisti (spese)
 - - Registro Iva fatture emesse (parcelle)
 - - Registro Incassi e Pagamenti (Irpef)

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*

Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Contabilità Ordinaria

E' applicabile solo per opzione dal 01.01.1997, da esprimere in sede di inizio attività o nella dichiarazione Iva relativa all'anno precedente. Ha effetto fino a revoca e per almeno un triennio.

- Con il presente regime i libri da tenere sono :
- Registro Iva acquisti (spese)
- Registro Iva fatture emesse (parcelle)
- Registro Cronologico dei componenti di reddito e delle movimentazioni finanziarie (Irpef)
- Registro dei Beni Ammortizzabili (non più obbligatorio dal 21.02.1997)

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*

Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Contabilità Semplificata (nuove attività produttive) cenni

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*

Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Regime Contribuenti Minimi

Premessa :

- Il presente regime accoglie coloro che nell'anno abbiano percepito compensi non superiori a euro 30.000,00. Tale regime è naturale per coloro che iniziano l'attività ed indicano compensi ragguagliati all'anno pari o inferiori a euro 30.000,00, ed opzionale negli esercizi successivi.
- Con il presente regime non è prevista alcuna tenuta di registri obbligatori, ma si ritiene opportuno al fine di poter determinare il reddito conseguito, la tenuta di un prospetto dettagliato delle spese pagate e dei compensi incassati.
- In alternativa si possono tenere i registri previsti per i precedenti regimi, senza che tale scelta possa invalidare il regime contabile applicato.

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*

Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Compensi Professionali **Art. 54**

- - Compensi in natura o in denaro per onorari, indennità etc.. al netto dei contributi previdenziali
- - Interessi di mora e dilazione
- - Indennità o risarcimenti
- - Contributo gestione separata INPS
- - acconti per anticipazioni di onorari
- - Rimborsi spese incluse negli onorari o indicate a parte, sostenute in nome del professionista ma per conto del cliente applicato.

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Altri Compensi Lordi

- Redditi diversi
- Compensi professionali incassati dagli eredi
- Cessione della clientela

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Plusvalenze Patrimoniali

- Plusvalenze patrimoniali derivanti dall'alienazione di beni strumentali o per destinazione di beni al consumo personale, ovvero a finalità estranee.

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*

Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Spese Professionali

- Quote amm.to e acq. beni < € 516,46
- Canoni locazione finanziaria
- Spese relative agli immobili
- Spese per lavoro dipendente
- Compensi a terzi
- Interessi passivi
- Consumi
- Spese alberghi e ristoranti, bar
- Spese di rappresentanza
- Spese part. a convegni e congressi
- Minusvalenze patrimoniali
- Altre spese documentate

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Spese Professionali

Quote amm.to e spese acq. beni strumentali < 516,46

- le spese per l'acquisizione di beni mobili strumentali di costo unitario Inf. euro 516,46, ovvero il 50 per cento se i beni sono utilizzati promiscuamente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili
- Strumentali utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 31.12.1988, ovvero il 50 per cento di dette quote se utilizzati promiscuamente;
- l'80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica e mobile;
- il 40 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e
- motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori ;
- il 90 per cento dell'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Spese Professionali

Canoni di locazione finanziaria

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 40 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno; si precisa che la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dagli appositi decreti ministeriali;
- il 90 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti;
- l'80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Spese Professionali

Spese relative agli immobili

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2008; si precisa che per gli immobili strumentali acquistati nel 2007 e nel 2008 gli importi deducibili delle quote di ammortamento devono essere ridotti ad un terzo;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2008 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990, ovvero nel periodo 1° Gennaio 2007 – 31 dicembre 2008. • l'ammontare deducibile nell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e dell'ammontare della quota deducibile nell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria , nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*

Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Spese Professionali

Spese lavoro dipendente e assimilati

Relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.
- Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista.

Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono deducibili, invece, i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Spese Professionali

Compensi corrisposti a terzi per l'attività art./ prof.

- l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente determinati in base ai criteri di cassa.

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Spese Professionali

Interessi passivi

- l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto
- dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA.

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Spese Professionali

Consumi

- vanno indicati i consumi. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare deducibile delle spese sostenute nell'anno per servizi telefonici compresi quelli accessori e i consumi di energia elettrica.

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Spese Professionali

Spese per alberghi e ristoranti, bar

- va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi del comma 5 dell'art. 54 del TUIR.
- In **colonna 2** va indicato l'intero ammontare delle stesse spese effettivamente sostenute dal professionista.
- In **colonna 3**, va indicato l'importo deducibile, corrispondente alla somma di **colonna 1** più **colonna 2**. L'importo deducibile di colonna 2 non può essere superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE6 e l'importo indicato nel rigo RE4 e agli importi indicati in colonna 1 del rigo RE3).

Relatori

Filippo Rizzo Ragioniere Commercialista
Erica Terranova Dottore Commercialista

Spese Professionali

Part. a convegni, congressi, agg. prof.le

- va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Spese Professionali

Minusvalenze patrimoniali

- Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1-bis del medesimo articolo dell'art. 54 del TUIR

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*
Erica Terranova *Dottore Commercialista*

Spese Professionali

Altre spese documentate

- l'80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- il 40 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 40 per cento delle altre spese, (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), utilizzati esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- i maggiori importi deducibili, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli compresi i veicoli concessi ai dipendenti come fringe benefit, per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina vigente ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50%.

Relatori

Filippo Rizzo *Ragioniere Commercialista*

Erica Terranova *Dottore Commercialista*

*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
Circonscrizione dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese - Ente pubblico non economico*

Fine

Relatori

Filippo Rizzo Ragioniere Commercialista

Erica Terranova Dottore Commercialista